



CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI

P.za Martiri della Libertà 13 - BIELLA (BI) - 13900

P.IVA/c.f. 01866890021 -

fabio.dallavilla@cordarbiella.it - tel. +39 015 3580011 - fax +39 015 3580012



Oggetto:

Servizio di pulizia e di spurgo, trasporto fanghi pompabili, piccoli interv. e servizio di pronto

Committente:

Cordar S.p.A. Biella Servizi

COMPUTO METRICO DEI COSTI DELLA SICUREZZA

secondo allegato XV D.L.vo n.81 del 09/04/2008

Marzo 2013

ALLEGATO

Il Tecnico

PREMESSA ALLA STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

La stima dei costi della sicurezza è un obbligo di legge derivante dall'allegato XV del D.Lgs.81 del 09/04/2008 e ss.mm. ed ii., nonché dall'art.131 del D.Lgs. e 163 del 12/04/2006 "i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta".

La specificazione della stima dei costi è stata normata fin dal D.P.R.222 del 03/07/2003 al capo IV, ovvero all'art.7 (vedi nota 1).

Le "linee guida per l'applicazione del D.P.R.222/03 – Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'art.31, comma 1 legge 109/94", approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome nella seduta del 1 marzo 2006, chiariscono gli aspetti legati alla determinazione dei costi della sicurezza, come si evince dal sito internet della stessa Regione Piemonte.

In particolare, a pag.25, viene chiarito che non rientrano nei costi della sicurezza i soli "costi generali", ovvero tutto quanto fa riferimento all'ambito applicativo del D.Lgs.81/2008 (ex D.Lgs.626/94), ad esempio i D.P.I., la formazione, l'informazione, la sorveglianza sanitaria, le spese amministrative, ecc., tranne "il caso in cui il P.S.C. non preveda a tal proposito ulteriori misure rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente".

Il comma 1 del citato art.7 impone la stima "analitica e per singola voce", a corpo o a misura, come per il computo metrico estimativo.

Ne deriva anche che le normali attrezzature e i D.P.I. (se non necessari per lavorazioni interferenti) non rientrano tra i costi della sicurezza speciale da addebitare alla Committenza, mentre gli apprestamenti sì.

In definitiva il D.P.R. 222/2003 e le linee guida menzionate elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti voci che devono rientrare nei costi della sicurezza:

Andatoie, Armature delle pareti degli scavi, Attrezzature per il primo soccorso, Avvisatori acustici, Camere di medicazione, Castelli di carico, Castelli di tiro, Delimitazione di aree, Dormitori, Gabinetti, Illuminazione di emergenza, Impalcati, Impianti antincendio, Impianti di evacuazione fumi, Impianti di protezione scariche atmosferiche, Impianti di terra, Infermerie, Lavabi specifici in presenza di rischi particolari, Locali di ricovero e riposo, Locali per lavarsi, Mezzi estinguenti, Misure preventive specifiche, Misure protettive specifiche, Parapetti, Passerelle, Ponteggi, Ponti a sbalzo, Ponti su cavalletti, Puntellamenti, Recinzioni di cantiere, Refettori, Segnaletica di sicurezza, Servizi di gestione delle emergenze, Spogliatoi, Trabattelli

Ne deriva che, per lavori che si protraggano oltre i 15 giorni (vedi nota 2), fuori dai centri abitati o lontani da strutture aperte al pubblico durante l'orario di lavoro, è inevitabile prendere in considerazione, tra i costi della sicurezza, almeno la recinzione di cantiere, un box (vedi nota 3) (con funzioni di "spogliatoio", "locali di ricovero e riposo", "camera di medicazione"), attrezzature per il primo soccorso e i servizi igienici, conseguenti all'applicazione del D.P.R. 303/1956, non essendo accettata la convenzione con esercizi pubblici che possano mettere i servizi igienici a disposizione dell'impresa appaltatrice. Le stesse linee guida segnalano anche (punto 4.4.4 lettera G) il tempo impiegato per effettuare riunioni di coordinamento.

Anche nei casi in cui il cantiere non richieda espressamente un P.S.C., il R.U.P. e il D.L. devono comunque procedere ai sensi dell'art.71 del D.P.R.554/99 in relazione alla "realizzabilità del progetto" che non può quindi non tener conto degli aspetti legati alla sicurezza; le varie sentenze di Cassazione Penale (vedi nota 4), confermano l'addebito di alcune responsabilità in materia di sicurezza del cantiere al D.L..

Anche l'art.124 del D.P.R.554/99 obbliga il D.L. ad aver "cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto" di cui il P.S.S. fa parte. Inoltre il comma 4 lettera a) specifica la responsabilità del D.L. in merito alla verifica periodica del possesso e della regolarità "da parte dell'Appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti", essendo chiaro il riferimento indiretto agli aspetti legati alla sicurezza. L'art.127, infine, ribadisce che "Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri sono svolte dal direttore lavori."

Anche dalla Determinazione n.2 del 30/01/2003 emanata dall'Autorità dei Lavori Pubblici segue che

"La penale responsabilità dei ricorrenti è stata giustamente fatta derivare, non già dalla formale qualifica da ciascuno di essi rivestita nell'ambito della esecuzione dei lavori, sebbene dalla loro concreta ingerenza nella direzione dei lavori medesimi, giusta il principio più volte stabilito da questa Suprema Corte secondo il quale la responsabilità per la omessa adozione delle cautele antinfortunistiche incombe su chi dirige in concreto i lavori indipendentemente da ogni posizione o qualifica puramente formale.

Accertata la concreta ingerenza dei prevenuti nella direzione dei lavori era del tutto superfluo escutere testimoni od effettuare indagini al fine di acclarare i contenuti di una posizione del tutto formale ed ormai superata dai fattuali comportamenti."



rto fanghi pompabili, piccoli interv. e servizio di pronto intervento presso gli imp. gestiti da Cordar, nonché trasporto u

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEI COSTI DELLA SICUREZZA

OPERE A CORPO

	DESCRIZIONE E OPERAZIONI	Q.tà	U.m.	Prezzo Unitario	Importo
Articolo 1	Costo orario delle riunioni di coordinamento. tecnico	prezzo a corpo			
Categ.					
Codice 1.10.1		14.9997	h	€ 38.00	€ 569.99
Articolo 2	Fornitura di cassetta di pronto soccorso conforme a quanto prescritto dall'art. 29 del D.P.R. n.303/56 e dall'art.2 D.M. 28 luglio 1958.	prezzo a corpo			
Categ.					
Codice 1.4.2		1	cad	€ 60.00	€ 60.00
TOTALE OPERE A CORPO					€ 629.99

OPERE A MISURA

	DESCRIZIONE E OPERAZIONI	Q.tà	U.m.	Prezzo Unitario	Importo
Articolo 3	Barriera stradale di sicurezza tipo new jersey in polietilene 100% colore bianco/rosso, compreso trasporti e posa in opera costo mensile	prezzo a corpo			
Categ.					
Codice 1.1.11		170	m	€ 11.50	€ 1'955.00
Articolo 4	Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383-390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso mensile Lato 60 cm, rifrangenza classe I	prezzo a corpo			
Categ.					
Codice 1.12.9		37	cad	€ 1.47	€ 54.39
Articolo 5	Segnalazione di lavoro effettuati da movieri con bandierine o palette segnaletiche, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio	prezzo a corpo			
Categ.					
Codice 1.1.18		33	h	€ 23.46	€ 774.18
Articolo 6	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 396), utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata. Costo d'uso mensile. Altezza del cono pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per 30 gg, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti	prezzo a corpo			
Categ.					
Codice 1.1.22		101	cad	€ 0.31	€ 31.31
Articolo 7	Piazzamento e successiva rimozione di ogni cono, compresi eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia	prezzo a corpo			
Categ.					
Codice 1.1.25		449	cad	€ 1.43	€ 642.07
Articolo 8	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 46-75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso mensile Diametro 60 cm, rifrangenza classe I	prezzo a corpo			
Categ.					
Codice 1.12.15		30	cad	€ 2.04	€ 61.20
Articolo 9	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 46-75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso mensile Diametro 60 cm, rifrangenza classe II	prezzo a corpo			
Categ.					
Codice 1.12.17		15	cad	€ 4.18	€ 62.70
Articolo 10	Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383-390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso mensil Lato 120 cm, rifrangenza classe I	prezzo a corpo			
Categ.					
Codice 1.12.11		12	cad	€ 4.36	€ 52.32
Articolo 11	Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383-390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso mensil Lato 60 cm, rifrangenza classe II	prezzo a corpo			
Categ.					
Codice 1.12.12		12	cad	€ 2.99	€ 35.88
Articolo 12	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 46-75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso mensile Diametro 60 cm, rifrangenza classe II	prezzo a corpo			
Categ.					
Codice 1.12.17		18	cad	€ 4.18	€ 75.24



rtro fanghi pompabili, piccoli interv. e servizio di pronto intervento presso gli imp. gestiti da Cordar, nonché trasporto u

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Articolo 13	Nolo di segnaletica costituita da cartello metallico su palo metallico	prezzo a corpo			
Categ.	dotato di fondazione in calcestruzzo.				
Codice 1.12.2	per due anni o frazione	3 cad	€ 130.00	€ 390.00	
Articolo 14	Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del	prezzo a corpo			
Categ.	Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b),				
Codice 1.12.21	formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm. Costo d'uso mensile Dimensioni 90x250 cm	6 cad	€ 16.50	€ 99.00	
Articolo 15	Barriera direzionale di delimitazione (in osservanza del Regolamento di	prezzo a corpo			
Categ.	attuazione del Codice della strada, fig. II 393/a) costituita da due				
Codice 1.12.26	sostegni metallici corredati da una fascia metallica con strisce a punta di freccia, per segnalare deviazioni temporanee comportanti curve strette, cambi di direzione bruschi e contornamento di cantieri. Costo d'uso mensile Dimensioni 60x240 cm, con strisce rifrangenti in classe I	12 cad	€ 12.07	€ 144.84	
Articolo 16	Nolo, manutenzione e rimozione di lampeggiatore automatico	prezzo a corpo			
Categ.	crepuscolare a luce gialla intermittente completo di batteria.				
Codice 1.12.3	per ogni mese o frazione	55 cad	€ 0.77	€ 42.35	
Articolo 17	Barriera con finitura rifrangente in classe I (bianca e rossa). Costo d'uso	prezzo a corpo			
Categ.	mensile				
Codice 1.12.7		73 cad	€ 0.87	€ 63.51	
Articolo 18	Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del	prezzo a corpo			
Categ.	Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 383-390, 404),				
Codice 1.12.9	in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso mensile Lato 60 cm, rifrangenza classe I	1 cad	€ 1.47	€ 1.47	
TOTALE OPERE A MISURA			€ 4'485.46		



rtto fanghi pompabili, piccoli interv. e servizio di pronto intervento presso gli imp. gestiti da Cordar, nonché trasporto u

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEI COSTI DELLA SICUREZZA

RIEPILOGO DEI COSTI DELLE OPERE

A.1) Computo metrico estimativo	€ 1'194'884.55		
A.2) Importo a base d'asta	€ 1'154'848.45		
A.3) Somme per oneri di sicurezza e/o l'attuazione dei relativi piani (a+b) ...	€ 45'151.55	pari al	3.763% Percentuali su A4;
A.3a) Oneri della sicurezza compresi in % nei prezzi di computo	€ 40'036.10	pari al	3.336% oneri ex allegato XV
A.3b) Oneri speciali della sicurezza (da apposito computo)	€ 5'115.45	pari al	0.426% D.Lgs. 81/2008 e art.131,
A.4) IMPORTO LAVORI (A.2+A.3).....	€ 1'200'000.00		

Il totale delle opere della sicurezza cosiddetta speciale (generale e di fase), ovvero non contenuta percentualmente nei prezzi di computo metrico estimativo concorre a formare il costo delle opere, pur non essendo soggetta a ribasso.

Nota 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 2003, n.222

(Gazzetta Ufficiale N. 193 del 21 Agosto 2003)

Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

...[omissis]

Capo IV STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Art. 7. Stima dei costi della sicurezza

1. Ove e' prevista la redazione del PSC ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:

- a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
 - b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
 - c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
 - d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
 - e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
 - f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
 - g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e per le quali non e' prevista la redazione del PSC ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.

3. La stima dovra' essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si fara' riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.

4. I costi della sicurezza cosi' individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d'opera previste dall'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, o dovuti alle variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del codice civile, si applicano le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3. I costi della sicurezza cosi' individuati, sono compresi nell'importo totale della variante, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso.

6. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, sentito il coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto.

Nota 2

2.14. Servizi igienico - assistenziali di cantiere: generalità e requisiti minimi

Per riassumere possiamo dire che nei cantieri vanno previsti:

- Gabinetti con lavabi, acqua corrente (anche calda se necessario), materiale detergente e per asciugarsi (art. 39 DPR 303/56).
- Spogliatoio con armadietti a doppio scomparto dotati di chiave, quando ai lavoratori per ragioni di salute e di decenza non si può chiedere di cambiarsi in altri locali. Sono richiesti inoltre: capacità sufficiente, aerazione, illuminazione, difesa dalle intemperie, riscaldamento e disponibilità di sedili (art. 40 DPR 303/56). Visto il tipo di attrezzatura e le condizioni di posa in opera, l'aerazione e l'illuminazione saranno sempre assicurate da serramenti apribili; l'illuminazione naturale sarà integrata dall'impianto di illuminazione artificiale, l'aerazione naturale in caso di altezza netta interna fra m 2.40 e 2.70, sarà integrata da aerazione forzata.
- Locale di ricovero da usarsi durante le intemperie, i pasti, le pause di riposo, deve essere dotato di sedili, tavolo lavabile e va riscaldato durante la stagione fredda (art. 43). In questo locale è opportuno sistemare lo scaldavivande (art. 42) e tenere le bevande confezionate, ad esempio l'acqua minerale, in caso di mancanza dell'acqua potabile (art. 36).
- Refettorio dotato di sedie e tavoli lavabili, ben illuminato ed aerato, riscaldato, con pavimento non polveroso e pareti imbiancate; esso va predisposto per i cantieri in cui più di 30 operai si fermano per la refezione (art. 41).
- Docce riscaldate, di dimensioni sufficienti, con acqua calda e fredda, con mezzi detergenti e per asciugarsi; esse devono essere installate e tenute in condizioni appropriate di igiene, "quando il tipo di attività e la salubrità lo esigono" (art. 37).



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Le installazioni igienico - assistenziali, i relativi arredi e gli accessori vanno tenuti in buono stato di efficienza, conservazione e pulizia. Non si ritiene accettabile l'uso ordinario delle installazioni suddette per usi che possano comprometterne il mantenimento in efficienza e pulizia (esempio deposito di cantiere) o la loro fruibilità da parte dei lavoratori per scopi non compatibili tra loro (esempio il locale ricovero usato anche come ufficio direzionale).

Non si ritiene accettabile l'utilizzo di box in lamiera semplice (esempio garage di lamiera zincata) a fini igienico - assistenziali in quanto carenti di pavimentazione, coibenza termica, illuminazione, aerazione, ecc.

Non si ritiene accettabile l'utilizzo di locali esistenti, a fini igienico assistenziali, a meno che non siano completamente fuori terra, dotati di serramenti interni ed esterni, illuminati anche con luce naturale, rifiniti con intonaco civile e rispondenti ai requisiti richiesti per le funzioni a cui sono destinati (spogliatoio - locale riposo).

2.16. Uso di un unico locale come spogliatoio - locale di riposo

La norma prevede che "locali " appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti specifici e quando per ragione di salute e di decenza non si può chiedere loro di cambiarsi in altri locali". Prevede altresì l'obbligatorietà di un locale di ricovero - riposo ove si possono eventualmente consumare i pasti e la presenza di gabinetti e lavabi, che in genere sono ospitati in apposita struttura.

Nella realtà dei piccoli cantieri spesso si verifica che le imprese impieghino personale locale il quale in genere non usufruisce di spogliatoi e locali di riposo, perché arriva da casa già con abiti da lavoro e non si ferma in cantiere a consumare il pasto. E' da rilevare inoltre che il momento del pasto e del riposo non coincide con il momento in cui ci si cambia gli indumenti. Considerato quanto detto, piuttosto che perseguire l'obiettivo di richiedere sempre e comunque l'installazione di tre baracche - containers (locale riposo - refettorio + locale spogliatoio + servizi igienici), pare invece opportuno richiedere alle piccole imprese "qualcosa in meno", ma richiederlo sempre e pretendere che i locali di servizio siano sempre tenuti in buone condizioni. Si ritiene che per i piccoli cantieri, (presenza di non più di tre addetti contemporaneamente) possa essere utilizzato un unico locale o struttura monoblocco, diviso in due ambienti, per le funzioni spogliatoio e locale riposo-refettorio, a condizione che tali ambienti siano convenientemente arredati e la struttura o il locale garantisca i requisiti minimi elencati ai punti 2.14 e 2.15.

2.17. E' ammissibile il ricorso a convenzioni con locali pubblici per sopperire alla mancanza dei servizi igienico - assistenziali di cantiere ?

Si ritiene che ciò, per piccoli cantieri con durata prevedibile inferiore a 15 giorni (o per i cantieri stradali di medesima durata massima prevedibile), possa essere accettabile, salvo che per il locale di riposo il quale deve essere comunque sempre presente in cantiere.

I locali di servizio, "in convenzione" devono essere situati nelle immediate vicinanze del cantiere (alcune decine di m), devono poter garantire la continuità del servizio per tutta la durata del cantiere ed i lavoratori non devono sostenere alcuna spesa per l'utilizzazione di tali strutture.

In particolare, con cantiere a regime, essi devono rispondere almeno ai requisiti indicati al punto 2.14 ed inoltre:

- Spogliatoio: deve essere ad uso esclusivo dei lavoratori di cantiere, sempre accessibile dall'esterno e con porta chiudibile a chiave;
- Servizi igienici: sono accettati i servizi annessi a locali pubblici che abbiano ottenuto le specifiche autorizzazioni previste per l'attività in questione;
- Refettorio: sono ammessi i soli locali pubblici di somministrazione di alimenti già oggetto di autorizzazione sanitaria;
- Dormitorio: sono ammesse le stanze di alberghi e pensioni oggetto delle relative autorizzazioni.

2-18. E' ammissibile l'uso di caravan a fini igienico assistenziali?

L'uso di caravan o roulotte, prendendo in considerazione la maggior parte dei modelli in commercio, comporta oggettivamente rilevanti limitazioni in termini di volumi, spazi e fruibilità di servizi, proprio perché tali mezzi sono pensati e progettati per altre esigenze. Il loro impiego non si ritiene pertanto accettabile, se non in situazioni temporanee particolari quali ad esempio:

- ad inizio cantiere per un periodo massimo di 15 giorni(*), prima dell'installazione dei servizi di cantiere veri e propri;
- per seguire gli spostamenti degli operai in cantieri stradali di rilevante lunghezza e brevi tempi di lavorazione su singole posizioni fra loro molto lontane e ciò in aggiunta agli ordinari servizi igienico assistenziali posizionati ad esempio presso i "campi base".

Ove invece si intendesse utilizzare caravan o "motor homes" di dimensioni e prestazioni rispondenti ai requisiti previsti per i locali dei servizi igienico - assistenziali di cantiere di cui ai punti 2.14 e 2.15 e collegati alle reti di servizio pubblico, nulla osta al loro impiego. Non è corretto infatti presumere che la loro "mobilità" possa avere rilevanza in materia, sarà semplicemente compito del coordinatore di esecuzione e del personale di vigilanza accertare il permanere nel tempo della loro disponibilità ai lavoratori.

Nota 3

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza n.9216 del 24/08/2000 Pres. Papadia – Est. Mannino ... [omissis] “ometteva di mettere a disposizione dei lavoratori un luogo idoneo dotato di lavandini con acqua corrente potabile; una latrina; un locale destinato a spogliatoio;” ... [omissis] ... Gli artt.37, 39, 40, D.P.R. 19 marzo 1956, n.303, prevedono che il datore di lavoro ponga a disposizione dei lavoratori dipendenti docce, gabinetti e lavabi, spogliatoi e armadi per il vestiario con determinati requisiti di adeguatezza e di proporzionalità, tali da renderli praticamente esclusivi, per cui non è sufficiente la semplice disponibilità di altro impianto per ritenere soddisfatte le esigenze igieniche che la norma mira ad assicurare” ... [omissis] p.q.m. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.”.

Nota 4

Corte di Cassazione – Sezione Penale, sez. IV – Sentenza n° 4846 del 3 febbraio 2003 (u.p. 18 dicembre 2002) – Pres. Olivieri – Est. Bognanni – P.M. (Diff.) Galati – Ric. Saracco;

Corte di Cassazione – Sezione Penale, Sez. IV – Sentenza n.38860 del 21/10/2005 - Pres. Coco – Est. Campanato. A seguito di infortunio plurimo di cui uno con esito mortale avvenuto in un cantiere edile nel corso di alcuni lavori di sistemazione della rete fognaria commissionati da un comune, infortunio accaduto a causa di un smottamento di terreno nel corso di uno scavo ristretto oltre 1.5m di profondità, sono stati condannati dal Tribunale il titolare dell'impresa appaltatrice e due funzionari tecnici nominati dal comune quali direttore dei lavori dell'ente committente, il primo con l'accusa di avere eseguito e i secondi di non aver impedito l'esecuzione dei predetti lavori senza rispettare l'obbligo di applicare delle armature alle pareti onde prevenire prevedibili smottamenti di terreno all'interno dello scavo.

Corte di Cassazione – Sezione Penale, Sentenza n.5806 del 19/05/2000, Pres. Frangini – Est. Olivieri “... [omissis] ... La penale responsabilità dei ricorrenti è stata giustamente fatta derivare, non già dalla formale qualifica da ciascuno di essi rivestita nell'ambito della esecuzione dei lavori, sebbene dalla loro concreta ingerenza nella direzione dei lavori medesimi, giusta il principio più volte stabilito da questa Suprema Corte secondo il quale la responsabilità per la omessa adozione delle cautele antinfortunistiche incombe su chi dirige inconcreto i lavori indipendentemente da ogni posizione o qualifica puramente formale. ... [omissis]”.